

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

451/2023/R/GAS

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO
DI REGOLAZIONE (6PRT)**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

10 ottobre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 617/2021/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per il servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT), e fa seguito alla deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS, in materia tariffaria.

Il documento espone le linee di intervento in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto per il 6PRT.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **7 novembre 2023**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE.....	6
1 Premessa e inquadramento procedurale	6
2 Struttura del documento	7
PARTE II QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	8
3 Introduzione	8
4 Quadro normativo di riferimento	8
<i>Normativa nazionale e comunitaria</i>	<i>8</i>
<i>Quadro normativo in materia di sicurezza.....</i>	<i>11</i>
5 La regolazione della qualità del servizio di trasporto del quinto periodo di regolazione.....	12
<i>Sicurezza.....</i>	<i>12</i>
<i>Continuità</i>	<i>14</i>
<i>Standard specifici di continuità del servizio.....</i>	<i>15</i>
<i>Qualità commerciale</i>	<i>16</i>
<i>Obblighi di qualità commerciale del servizio.....</i>	<i>16</i>
<i>Standard di qualità commerciale</i>	<i>16</i>
<i>Obblighi di registrazione e comunicazione</i>	<i>17</i>
6 Performance della qualità del servizio di trasporto nel quinto periodo di regolazione.....	17
<i>Sicurezza.....</i>	<i>17</i>
<i>Continuità del servizio di trasporto.....</i>	<i>18</i>
<i>Qualità commerciale del servizio di trasporto</i>	<i>20</i>
PARTE III CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	22
7 Introduzione	22
8 Sicurezza del servizio.....	22
<i>Odorizzazione</i>	<i>23</i>
<i>Emissioni e perdite</i>	<i>24</i>
<i>Obblighi di registrazione e comunicazione</i>	<i>25</i>
9 Continuità del servizio.....	26
<i>Obblighi di registrazione e comunicazione</i>	<i>26</i>
10 Qualità commerciale.....	26
<i>Obblighi di registrazione e comunicazione</i>	<i>27</i>

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

1 Premessa e inquadramento procedurale

- 1.1 Con la deliberazione 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 554/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (RQTG), l’Autorità ha definito i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT, 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023).
- 1.2 Con la deliberazione 15 dicembre 2020, 542/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 542/2020/R/GAS), l’Autorità ha approvato le proposte di aggiornamento del Codice di rete (di seguito: Codice) dell’impresa maggiore di trasporto di recepimento della deliberazione 554/2019/R/GAS e della RQTG 5PRT, prevedendo inoltre modifiche alla RQTG 5PRT al fine di evitare dubbi interpretativi e correggere errori materiali.
- 1.3 Con la deliberazione 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS), l’Autorità ha approvato la Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG), che definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità. Con tale deliberazione, l’Autorità ha inoltre introdotto modifiche degli indicatori di qualità commerciale della RQTG, al fine di garantire coerenza con le disposizioni inerenti al servizio di *meter reading* introdotte con la RMTG.
- 1.4 Con la deliberazione 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS, l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT), prospettando di valutare l’eventuale esigenza di aggiornamento della regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di trasporto gas e della qualità commerciale.
- 1.5 Con la deliberazione 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 195/2022/R/GAS), l’Autorità ha dato mandato a Snam Rete Gas di definire una metodologia per la valutazione dello stato di salute dell’infrastruttura di trasporto, a supporto delle decisioni di sostituzione di infrastrutture di trasporto obsolete o completamente ammortizzate, basata su procedure trasparenti e verificabili *ex post*.

- 1.6 Con la deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT), l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo 2024-2027.
- 1.7 Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale per il 6PRT.

2 Struttura del documento

- 2.1 Il presente documento per la consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato nelle seguenti parti:
 - Parte II, nella quale vengono richiamati il quadro normativo europeo e nazionale, e il quadro regolatorio vigente, nonché le *performance* della qualità del servizio di trasporto registrate nel corso del 5PRT;
 - Parte III, nella quale si illustrano gli orientamenti in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto gas per il 6PRT.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

3 Introduzione

3.1 Questo capitolo offre un inquadramento della normativa nazionale e comunitaria di riferimento in materia di qualità del servizio di trasporto, una descrizione dell'impianto regolatorio attualmente in vigore, e un'analisi del contesto di riferimento in cui si inserisce l'intervento dell'Autorità.

4 Quadro normativo di riferimento

Normativa nazionale e comunitaria

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all'Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione; in particolare:
- a) l'articolo 2, comma 12, lettera c), prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - b) l'articolo 2, comma 12, lettera e), come modificato con il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dispone che l'Autorità adotti le proprie determinazioni tariffarie in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;
 - c) l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), dispone inoltre che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa.
- 4.2 Coerentemente con tali obiettivi, l'Autorità è dunque chiamata a definire i criteri e gli *standard* di qualità dei servizi sottoposti a regolazione, nell'ambito del quadro normativo delineato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di

- seguito: decreto legislativo 164/00), come integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11).
- 4.3 Il decreto 29 settembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive e il decreto 25 maggio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico hanno stabilito i criteri per la classificazione delle reti di trasporto e le condizioni per l'allacciamento diretto alle stesse dei clienti finali, prevedendo che le imprese di trasporto del gas naturale garantiscano una serie di livelli e di *standard* qualitativi.
- 4.4 L'esercizio dei poteri dell'Autorità sopra richiamati si inserisce nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione Europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e alla sicurezza degli approvvigionamenti e, dall'altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
- 4.5 Con le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2009/72/CE e Direttiva 2009/73/CE) sono stati fissati i riferimenti per la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Il decreto legislativo 93/11, in attuazione delle suddette direttive, prevede che l'Autorità adotti tutte le idonee misure regolatorie che, tenendo conto degli obiettivi di lungo termine, assicurino il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas e contribuiscano a fornire un servizio di elevata qualità nel settore del gas naturale.
- 4.6 Il 15 dicembre 2021, la Commissione europea ha presentato il c.d. pacchetto per la decarbonizzazione del settore del gas naturale, contenente misure volte a facilitare lo sviluppo dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. All'interno del pacchetto e nel contesto delle misure per dare attuazione al *Green Deal* europeo¹, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. Il regolamento ha l'obiettivo di definire norme europee riguardo:
- a) la misurazione, la verifica e la comunicazione delle emissioni di metano;
 - b) l'abbattimento di tali emissioni;
 - c) la trasparenza sulle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'UE.
- 4.7 Tale intervento è motivato dal significativo contributo al cambiamento climatico delle emissioni di metano, responsabili, secondo le analisi della Commissione, per circa un terzo del riscaldamento globale. La proposta non contiene obiettivi specifici vincolanti di riduzione; l'approccio adottato dalla Commissione per conseguire riduzioni delle emissioni di metano consiste piuttosto nel fissare requisiti obbligatori basati sulle migliori pratiche. Secondo la valutazione

¹ Con *Green Deal* europeo si intende il pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e che comprende anche il regolamento emissioni.

d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico 2030, rispetto ai livelli del 2020, l'UE dovrebbe ridurre le proprie emissioni di metano derivanti dal settore dell'energia del 58% entro il 2030. La Commissione propone una serie di misure di trasparenza per stimolare un abbattimento significativo delle emissioni di metano a livello mondiale e in particolare nei paesi che forniscono energia fossile all'UE, prospettando la possibilità di rafforzare gli obblighi di abbattimento delle emissioni di metano imposti agli importatori.

- 4.8 Con riguardo alle infrastrutture di trasporto, distribuzione, stoccaggio e terminali di Gnl, la proposta di regolamento definisce un ordinamento che obbligherebbe gli operatori ad azioni di monitoraggio delle emissioni e di riparazione delle perdite significativamente più frequenti rispetto ad oggi. In particolare, gli operatori:
- a) entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sono tenuti a effettuare misurazioni dirette delle emissioni di metano su tutte le infrastrutture gestite e a trasmettere all'autorità competente per l'applicazione del regolamento una relazione contenente, tra l'altro, informazioni sul tipo e sull'ubicazione della sorgente di emissione e sulle metodologie utilizzate per la misurazione delle emissioni;
 - b) devono adottare tutte le misure per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano monitorate, nonché utilizzare dispositivi che consentano il rilevamento di perdite di metano pari o superiori a 500 parti per milione, riparare o sostituire tutti i componenti che emettono più di 500 parti per milione non oltre 5 giorni dal rilevamento e presentare all'autorità competente un programma di rilevamento e di riparazione delle perdite con controlli ogni 3 mesi; in particolare l'articolo 14 prevede frequenze delle indagini per il rilevamento e la conseguente riparazione delle fuoriuscite di metano (cd. *LDAR surveys - Leak Detection and Repair*), nonché soglie-limite di intercettazione delle fuoriuscite per gli operatori di tutta la filiera del gas, inclusa la rete di trasporto.
- 4.9 Secondo la proposta di regolamento, sarà vietata l'emissione di gas da ventato², tranne che nei casi comprovati di emergenza o manutenzione, e il *flaring*³, tranne nei casi in cui la reiniezione, l'utilizzo *in loco* o la vendita non siano fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. Gli eventi di emissione di gas da ventato e *flaring* causati da un'emergenza o da un malfunzionamento e della durata complessiva di 8 o più ore dovranno essere comunicati entro un periodo di 24 ore.
- 4.10 Lo Stato membro dovrà designare una o più autorità competenti responsabili del monitoraggio e dell'applicazione del regolamento, con poteri ispettivi e sanzionatori.

²Le emissioni da ventato sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

³ Sono emissioni dovute a combustione incompleta del gas bruciato.

- 4.11 La proposta di regolamento è attualmente in fase di confronto interistituzionale tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea (cd. trilogio), e si prevede che venga adottata entro la fine dell'anno 2023.
- 4.12 Rispetto a tali evoluzioni normative, l'Autorità ritiene importante preservare un principio di proporzionalità dei costi legati all'applicazione della nuova normativa in rapporto ai benefici attesi, limitando il rischio di oneri eccessivi in capo agli operatori e, in ultima istanza, sui consumatori.

Quadro normativo in materia di sicurezza

- 4.13 La normativa nazionale relativa alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale è costituita principalmente dal seguente impianto legislativo:
- a) la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71), recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, inclusi, tra l'altro, gli obblighi di odorizzazione del gas “*a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici*” e s.m.i.;
 - b) il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - c) i decreti ministeriali 29 settembre 2005 e 25 maggio 2009, che hanno stabilito i criteri per la classificazione delle reti di trasporto e le condizioni per l'allacciamento diretto alle stesse dei clienti finali;
 - d) il decreto ministeriale del 16 aprile 2008, recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
 - e) il decreto ministeriale del 17 aprile 2008, recante la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
 - f) il decreto ministeriale 4 aprile 2014 recante le norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
 - g) il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8;
 - h) il decreto ministeriale del 18 maggio 2018, recante l'aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile e disposizioni in materia di sicurezza dell'impiego del gas combustibile e, in particolare, di odorizzazione del gas naturale per garantirne l'uso in condizione di sicurezza, in coerenza con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro, nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale e s.m.i.;

- i) il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, che modifica le responsabilità del trasportatore previste dalla legge 1083/71, introducendo le seguenti novità rispetto all’assetto di competenze attribuite all’Autorità dalla legge 481/1995 e riconosciute dalla giurisprudenza in materia di odorizzazione:
 - (i) la vigilanza sulla corretta applicazione dell’obbligo di odorizzazione previsto dalla legge 1083/71, attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - (ii) la depenalizzazione del reato di violazione del suddetto obbligo di odorizzazione, per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

4.14 La sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale è regolata inoltre sia da norme tecniche, specifiche tecniche e rapporti tecnici vigenti UNI e CEI sia da linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE, nonché dalla normativa di riferimento internazionale laddove applicabile⁴.

5 La regolazione della qualità del servizio di trasporto del quinto periodo di regolazione

5.1 Nel seguito si richiamano brevemente le disposizioni contenute nella RQTG in vigore nel 5PRT⁵ relativamente ai criteri relativi alla sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale.

Sicurezza

5.2 In materia di sicurezza del servizio di trasporto, per il 5PRT l’Autorità ha confermato gli obblighi in capo ai gestori del servizio di trasporto, prevedendo inoltre un rafforzamento della regolazione, tramite:

- a) l’introduzione di una più chiara distinzione tra le attività di sorveglianza (controllo visivo) e le attività di ispezione non invasiva (controllo finalizzato a verificare l’integrità della rete e ad intercettare eventuali dispersioni) e “invasiva” (effettuata mediante *pig*);
- b) una rimodulazione degli obblighi di frequenza minima delle attività di controllo della rete, stabilendo:
 - i. per la sorveglianza, la conferma di una frequenza almeno annuale (o semestrale per le reti esposte a condizione di rischio);

⁴ A titolo esemplificativo si fa riferimento alla normativa ASME (*American Society of Mechanical Engineers*) B.31.12 che fornisce le regole di progettazione di nuove condotte per il trasporto dell’idrogeno, nonché di criteri per la conversione delle condotte progettate originariamente per il trasporto di altri fluidi.

⁵ Per le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel seguito si rimanda integralmente all’articolo 1 della RQTG.

- ii. per l'ispezione non invasiva, l'introduzione di una frequenza triennale, con una soglia minima annuale del 30%;
 - iii. per l'ispezione invasiva, una frequenza minima di 8 anni (oppure ogni 3 anni per le reti non protette catodicamente);
 - c) l'introduzione dell'obbligo annuale di comunicazione del numero degli eventi che hanno dato luogo a rilascio di gas naturale in atmosfera e del volume complessivo rilasciato.
- 5.3 Con riferimento all'odorizzazione del gas, l'articolo 9 della RQTG 5PRT ha confermato le previgenti disposizioni, le quali prevedono che, nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, *“l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare [...], sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione”*, in coerenza con le previsioni normative di cui alla legge 1083/71. Inoltre, nella delibera 554/2019/R/GAS di approvazione della RQTG 5PRT l'Autorità ha prospettato l'opportunità di segnalare al Parlamento e al Governo la necessità di un riordino normativo in materia di odorizzazione. Ai sensi del comma 9.3 della RQTG 5PRT, infine, l'impresa di trasporto redige semestralmente un Piano di odorizzazione in cui sono riportate alcune informazioni minime relative al gas riconsegnato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, pubblica tali informazioni sul proprio sito *internet* e le comunica all'Autorità.
- 5.4 L'articolo 10 della RQTG 5PRT disciplina gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza della rete, prevedendo che l'impresa di trasporto garantisca la protezione catodica efficace delle reti in acciaio e il monitoraggio in continuo della totalità dei sistemi di protezione catodica dotati di impianti a corrente impressa.
- 5.5 Sono state inoltre introdotte disposizioni per far fronte a potenziali emergenze di servizio, che prevedono che l'impresa di trasporto predisponga una serie di procedure volte a garantire un'efficace gestione dell'emergenza (articolo 11 della RQTG 5PRT).
- 5.6 Infine, nel 5PRT l'Autorità ha previsto specifiche procedure in relazione agli incidenti da gas, prevedendo, all'articolo 12, che l'incidente sia comunicato al CIG insieme ad un rapporto dal quale risultino almeno le cause dell'incidente e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto; tali disposizioni sono state inoltre integrate con la deliberazione 542/2020/R/GAS, con la quale si è precisato che, in caso di incidenti da gas, l'ambito di intervento dell'impresa di trasporto è limitato agli impianti nella propria titolarità, fermo restando l'obbligo in capo al gestore di assicurare supporto, in coordinamento con le autorità locali e con le forze di pubblica sicurezza, al fine di garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'evento.

- 5.7 Relativamente alle disposizioni di sicurezza del servizio non sono applicati standard di qualità ai quali siano associati indennizzi automatici.
- 5.8 Oltre alla regolazione prevista dalla RQTG, nell'ambito della metodologia per la valutazione dello stato di salute dell'infrastruttura di trasporto di cui alla deliberazione 195/2022/R/GAS (c.d. metodologia *Asset Health*), le imprese di trasporto sono tenute a fornire ulteriori informazioni legate alla sicurezza del servizio dei tratti di rete completamente ammortizzati, e in particolare, per ciascun metanodotto oggetto di analisi:
- a) tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e pressione di esercizio;
 - b) indicatori prestazionali che dimostrino il livello delle caratteristiche funzionali, prestazionali e di sicurezza del tratto considerato (inclusi gli impianti di linea, quali impianti di regolazione della pressione e/o della portata e impianti di riduzione della pressione), nel rispetto della normativa di riferimento nazionale ed internazionale;
 - c) indicatori prestazionali dei livelli di emissioni di metano legati all'esercizio di infrastrutture già ammortizzate, dimostrando che sono in linea con quelli di analoghe infrastrutture integre;
 - d) indicatori del livello di compatibilità del tratto di rete in esame per il trasporto di idrogeno (miscelato o no con gas naturale), nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti.

Continuità

- 5.9 In materia di continuità del servizio di trasporto la RQTG 5PRT disciplina le azioni che l'impresa di trasporto deve realizzare per garantire la continuità, sia in caso di emergenza sia in casi diversi dall'emergenza di servizio, e fissa standard minimi di qualità, a cui sono associati degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dello standard.
- 5.10 Con riferimento alla regolazione della continuità del servizio di trasporto, la RQTG 5PRT ha introdotto una razionalizzazione delle disposizioni sull'allocazione dei costi e sulle responsabilità legate al servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio, disponendo che:
- a) sia responsabilità dell'impresa di trasporto assicurare la continuità del servizio e, pertanto, la fornitura del servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio sia di responsabilità del gestore della rete di trasporto sulla quale ha origine l'interruzione (salva la facoltà di indicazione contraria da parte del distributore o cliente finale interessato);
 - b) il costo del servizio di trasporto alternativo sia di norma a carico dell'impresa di trasporto e, nei casi in cui la causa dell'interruzione sia imputabile all'impresa, è confermata la non ammissibilità tra i costi riconosciuti ai fini tariffari.

- 5.11 Con la deliberazione 542/2020/R/GAS di approvazione del Codice dell'impresa maggiore di trasporto, anche sulla base delle osservazioni pervenute alla consultazione delle proposte di modifica del Codice, l'Autorità ha ritenuto necessario chiarire che:
- a) l'impresa di trasporto assicura la continuità del servizio in tutti i casi di interruzione del servizio di trasporto, fatte salve le interruzioni che non riducono il livello minimo di continuità di servizio che l'impresa di trasporto è tenuta a garantire ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della RQTG 5PRT;
 - b) in caso di servizio alternativo tramite carro bombolaio, il costo della materia prima rimane in capo all'utente del trasporto e/o del soggetto che usufruisce del servizio, cliente finale direttamente allacciato o impresa distributrice interconnessa.
- 5.12 L'articolo 16 della RQTG 5PRT definisce le interruzioni e il preavviso minimo che l'impresa di trasporto è tenuta a fornire agli utenti del servizio, pari a (i) sette giorni lavorativi per interruzioni su punti di consegna o di interconnessione; e (ii) tre giorni lavorativi per interruzioni su punti di riconsegna.
- 5.13 Inoltre, l'articolo 21 della RQTG 5PRT dispone che i punti di riconsegna con capacità conferita pari o maggiore di 50.000 Smc/giorno siano sottoposti a monitoraggio continuo su base oraria della pressione minima contrattuale garantita dall'impresa di trasporto.

Standard specifici di continuità del servizio

- 5.14 L'articolo 19 della RQTG 5PRT prevede due standard specifici di qualità associati alle interruzioni o alle riduzioni di capacità: il numero massimo di interruzioni (senza preavviso) per cause imputabili all'impresa di trasporto, pari a 0 interruzioni, e il numero massimo di giorni di interruzione/riduzione della capacità a seguito di manutenzione, pari a 3 giorni lavorativi.
- 5.15 A ciascuno di questi standard, ai sensi dell'articolo 20 della RQTG, è associato un indennizzo automatico in caso di non rispetto del livello dello standard. Tale indennizzo è calcolato come il prodotto tra il numero di interruzioni eccedenti lo standard specifico, la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni, il valore del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto al punto di uscita e un coefficiente di penalizzazione, con un valore minimo per singola interruzione pari a 2.500 €.
- 5.16 L'indennizzo automatico è corrisposto a ciascun utente del servizio interessato dall'interruzione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*, mentre, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*, viene accantonato sul "Conto qualità dei servizi gas" presso CSEA, tramite la componente *RS* della tariffa di distribuzione del gas naturale.

Qualità commerciale

5.17 Con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, il Titolo IV della RQTG 5PRT prevede obblighi di servizio, standard specifici di qualità e i relativi indennizzi automatici.

Obblighi di qualità commerciale del servizio

- 5.18 Gli articoli 30-33 della RQTG 5PRT disciplinano gli obblighi in capo all'impresa di trasporto, e in particolare:
- a) la comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi;
 - b) la messa a disposizione agli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese;
 - c) la messa a disposizione agli utenti di informazioni sul funzionamento degli applicativi informatici necessari per lo svolgimento del servizio.

Standard di qualità commerciale

- 5.19 La RQTG prevede l'applicazione dei seguenti standard di qualità commerciale del servizio, elencati all'articolo 34:
- a) tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità, pari a 1 giorno lavorativo;
 - b) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato, pari a 2 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi della risposta;
 - c) tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti, pari a 40 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi del preventivo;
 - d) tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna, pari a 3 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi della risposta;
 - e) tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura, pari a 15 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi della risposta;
 - f) tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi, pari a 5 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi della risposta;
 - g) tempo di risposta motivata a richieste scritte, pari a 20 giorni lavorativi; sono disciplinati anche i contenuti minimi della risposta.
- 5.20 A ciascuno standard specifico è associato un relativo indennizzo automatico, in caso di non rispetto, pari a 2.500 euro nel livello base, crescente al crescere della violazione fino al triplo del valore base (articolo 36 della RQTG).

5.21 L'articolo 2 della deliberazione 512/2023/R/GAS ha disposto la rimozione dell'indicatore sul tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura, che viene gestito nell'ambito della regolazione della misura del servizio di trasporto (RMTG).

Obblighi di registrazione e comunicazione

5.22 Per ciascun profilo di qualità trattato nella RQTG (sicurezza, continuità e qualità commerciale) sono specificate le informazioni e i dati soggetti all'obbligo di registrazione e di comunicazione, nonché le modalità con cui le imprese di trasporto devono ottemperare a tali obblighi.

6 Performance della qualità del servizio di trasporto nel quinto periodo di regolazione

6.1 Nel seguito vengono illustrate sinteticamente le *performance* della qualità del servizio di trasporto nel corso del 5PRT, in base al profilo di qualità interessato.

Sicurezza

6.2 Dalle dichiarazioni delle imprese di trasporto all'Autorità emerge che la quasi totalità della rete (99,9%) è protetta catodicamente in modo efficace; di questa, circa il 99% è dotata di sistemi di telesorveglianza per verificare e controllare la protezione catodica, secondo la norma tecnica vigente.

6.3 La Tabella 1 mostra l'andamento annuale delle attività di sorveglianza e di ispezione dal 2019 al 2022, evidenziando in particolare che:

- a) la quasi totalità della rete viene sottoposta a sorveglianza annuale;
- b) l'attività di ispezione non invasiva viene effettuata, in media, su circa un terzo della rete;
- c) l'ispezione delle reti tramite *pig* è poco diffusa, riguardando meno del 5% dell'estensione totale della rete di trasporto.

Tabella 1 – Attività di sorveglianza e di ispezione sulla rete di trasporto

Anno	Estensione rete (km)	Rete sottoposta a sorveglianza		Rete sottoposta a ispezione non invasiva		Rete ispezionata con <i>pig</i>	
		km	%	km	%	km	%
2019	34.930	34.909	99,9%	(*)	(*)	1.578	4,5%
2020	34.987	34.972	100,0%	11.570	33,1%	1.543	4,4%
2021	35.037	34.987	99,9%	11.644	33,2%	1.480	4,2%
2022	35.211	35.152	99,8%	12.708	36,1%	1.602	4,5%

(*) dato rilevato a partire dall'anno 2020.

- 6.4 La Tabella 2 illustra il numero delle dispersioni localizzate e degli eventi che hanno dato luogo a fuoriuscite di gas, nonché dei volumi complessivi di gas fuoriuscito nel corso di tali eventi.

Tabella 2 - Dispersioni e fuoriuscite di gas naturale negli anni 2022 e 2021


	2022	2021
Numero di dispersioni di gas		
Dispersioni localizzate da attività ispettiva	37	9
Dispersioni localizzate su segnalazione di terzi	16	19
Totale dispersioni localizzate	53	28
Eventi che hanno dato luogo a fuoriuscite di gas		
Numero di eventi che hanno dato luogo a fuoriuscite controllate di gas	10.123	8.439
Numero di eventi che hanno dato luogo a fuoriuscite incontrollate di gas	24	21
Totale eventi	10.147	8.460
Volume complessivo [metri cubi standard]	3.887.718	4.930.482

- 6.5 Per quanto riguarda invece l'odorizzazione, dall'ultimo aggiornamento del Piano di odorizzazione comunicato dall'impresa maggiore di trasporto all'Autorità risulta che, al 31 maggio 2023, su 1.350 punti di riconsegna per i quali il titolare ha dichiarato un utilizzo del gas per uso domestico o similare l'odorizzazione del gas avviene in larga parte attraverso le soluzioni impiantistiche alternative all'odorizzazione (1.063 punti) previste dal decreto ministeriale 18 maggio 2018. Per i restanti 287 punti di riconsegna i clienti finali hanno proceduto all'odorizzazione del gas in autonomia (183) o mediante il supporto di Snam Rete Gas (104).
- 6.6 Infine, relativamente ai casi di mancato rispetto del valore di pressione minima contrattuale al punto di riconsegna, nel 2022 si sono verificati 31 casi, tutti per cause imputabili all'impresa di trasporto, in aumento rispetto al 2021 in cui sono stati solo 10, ma decisamente in diminuzione rispetto agli ordini di grandezza rilevati nei periodi regolatori precedenti.

Continuità del servizio di trasporto


- 6.7 Per quanto concerne la continuità del servizio di trasporto del gas naturale, nella Figura 1 sono riportati i dati relativi alle interruzioni di servizio con e senza preavviso negli anni dal 2019 al 2022 (l'anno 2020 segna un andamento anomalo delle interruzioni con preavviso per il rallentamento delle attività dovuto all'emergenza pandemica, rilevabili anche nella successiva Figura 3). Si rileva che, rispetto al 2019, negli anni 2021 e 2022 sono mediamente diminuite le interruzioni con preavviso, sia per gli utenti direttamente allacciati alla rete sia per i *city gate*, mentre sono rimaste invariate (o in lieve riduzione) le interruzioni senza preavviso (sia dovute ad emergenze che non dovute ad emergenze).

Figura 1 - Numero di interruzioni del servizio di trasporto nel periodo 2019-2022




6.8 Come desumibile dalla successiva Figura 2, a fronte di una durata media delle interruzioni con preavviso pressoché costante, la durata media delle interruzioni senza preavviso è piuttosto discontinua, particolarmente nel caso delle interruzioni dovute a emergenze di servizio, la cui durata media è in aumento. La durata media delle interruzioni senza preavviso non dovute a emergenze è invece mediamente in diminuzione.

Figura 2 – Durata media dell'interruzione del servizio di trasporto nel periodo 2019-2022



6.9 Gli interventi con carro bombolaio (Figura 3) sono leggermente aumentati nel 2022 per le interruzioni con preavviso.

Figura 3 – Numero di interventi con carro bombolaio nel periodo 2019-2022



Qualità commerciale del servizio di trasporto

- 6.10 Dai dati raccolti dall’Autorità relativi alle prestazioni oggetto di regolazione della qualità commerciale emerge che negli ultimi quattro anni non è scattato alcun indennizzo automatico, e tutte le prestazioni sono state svolte in un tempo inferiore rispetto ai tempi massimi previsti dalla regolazione.
- 6.11 Per un confronto tra gli standard specifici previsti dalla RQTG 5PRT e i tempi medi effettivi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard di qualità si rimanda alla Tabella 2.

Tabella 3 – Prestazioni medie di qualità commerciale e confronto con il relativo standard

PRESTAZIONE	STANDARD	2022		2021		2020	
		N. RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETT.	N. RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETT.	N. RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETT.
Tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	1 g	4	0,5 g	1	0,5 g	1	1 g
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	2 giorni	19	1,3 g	55	0,4 g	225	0,3 g
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento	5 giorni	30	1,1 g	20	1,2 g	21	1,4 g
Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento	6 ore	175	2 h	43	2,7 h	47	4,2 h
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti	40 giorni	117	17 g	229	23,1 g	173	32,7 g
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	10 giorni	34	3 g	43	3,9 g	64	2,4 g
Tempo di risposta motivata a richieste scritte	5 + 15 giorni	1.887	1,4 g	1.112	1,4 g	1012	1,5 g
Tempo di risposta motivata a reclami scritti	20 giorni	3	0,6 g	1	1 g	1	18 g
TOTALE		2.269		1.504		1.544	

- 6.12 L'analisi dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto evidenzia prestazioni medie in linea e, in alcuni casi, molto al di sotto degli standard di servizio individuati.

PARTE III

CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

7 Introduzione

7.1 Questo capitolo illustra gli orientamenti e le linee di intervento dell’Autorità in materia di regolazione della qualità relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di trasporto di gas naturale. In termini generali, l’Autorità intende confermare per il 6PRT l’impianto regolatorio esistente proponendo alcune semplificazioni e, dall’altro lato, prevedere un rafforzamento delle disposizioni vigenti, tenuto conto delle analisi dei dati relativi alla sorveglianza e alle ispezioni delle reti e delle *performance* di continuità di servizio nel corso del 5PRT (cfr. precedenti punti da 6.2 a 6.11).

8 Sicurezza del servizio

- 8.1 In generale, nel 6PRT l’Autorità intende confermare quanto attualmente in vigore in materia di:
- a) sorveglianza e ispezione delle reti;
 - b) obblighi di servizio;
 - c) incidenti ed emergenze di servizio.
- 8.2 Con particolare riferimento agli obblighi generali di servizio, si ritiene che le previsioni in materia di misura sulla rete di trasporto del gas naturale di cui alla RQTG (cfr. in particolare comma 10.1, lettere a) e b)⁶), possano ritenersi superate in forza dell’assetto del servizio di cui alla RMTG e, pertanto, possano essere rimosse dalla regolazione della qualità.
- 8.3 Con riferimento alle ispezioni non invasive, invece, l’Autorità valuta di introdurre l’obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito internet dell’impresa di trasporto e con visibilità per almeno 36 mesi, il piano di ispezione non invasiva mensile della rete entro il mese successivo quello dell’ispezione, indicando una serie di informazioni minime, quali la data e la modalità di effettuazione, la tipologia di strumentazione utilizzata, i dati identificativi dei tratti di rete ispezionati con i relativi riferimenti (Regione, Provincia, codice Istat Comune, Comune, via/piazza/strada) e distinguendo tra rete in alta, media e bassa pressione.

⁶ In base ai quali l’impresa di trasporto è tenuta a verificare che ogni punto di consegna sia dotato di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete, dotandone il punto ove necessario, e garantirne il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; garantire il regolare funzionamento dei sistemi di misura del gas, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, installati sui punti di interconnessione tra reti di trasporto del gas naturale gestite da imprese di trasporto diverse.

S 1. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di sorveglianza e ispezione delle reti, obblighi di servizio, incidenti ed emergenze di servizio

Odorizzazione

- 8.4 Per quanto riguarda le disposizioni in materia di odorizzazione, si ritiene necessario offrire alcune riflessioni e approfondimenti nei successivi punti.
- 8.5 In tema di odorizzazione del gas per clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, in coerenza con la norma primaria vigente (legge 1083/71) e nelle more di un auspicato riordino normativo, l’Autorità intende confermare l’attuale quadro di obblighi e responsabilità di cui all’articolo 9 della RQTG 5PRT.
- 8.6 Come già indicato nella deliberazione 554/2019/R/GAS, l’Autorità ritiene che il decreto ministeriale 18 maggio 2018 (articolo 2, commi 3, 4 e 5 relativi alla possibilità per il cliente finale di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti), intervenendo su una materia già disciplinata da norma primaria, generi una stratificazione normativa che dà luogo ad alcuni profili di criticità; in particolare, si ritiene che:
- a) il decreto ministeriale 18 maggio 2018 non faccia venir meno gli obblighi e le responsabilità in capo al trasportatore in materia di odorizzazione del gas riconsegnato per usi finali domestici o similari, anche combinati con usi tecnologici, con riferimento ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, derivando detti obblighi e responsabilità direttamente da una norma primaria vigente;
 - b) gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2018 devono pertanto essere considerati aggiuntivi rispetto alle previsioni normative e regolatorie in materia di responsabilità dell’odorizzazione del gas riconsegnato (che pertanto non sono incise/modificate da detti adempimenti), e subordinati alle valutazioni del datore di lavoro sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro (dando per scontato che il gas riconsegnato sia comunque odorizzato);
 - c) debba pertanto essere fatta salva la facoltà, per il cliente finale che per specifiche esigenze ritiene la soluzione di odorizzazione proposta dall’impresa di trasporto non adeguata, di richiedere all’impresa soluzioni diverse, in tal caso sostenendo gli extra-costi.
- 8.7 Al riguardo, l’Autorità ritiene opportuno raccogliere, tramite la presente consultazione, elementi utili per un riordino normativo in materia che, modificando la norma primaria, chiarisca il quadro di responsabilità secondo i seguenti principi:
- a) definire un quadro in cui rimanga in capo all’impresa di trasporto l’obbligo di odorizzare il gas riconsegnato per garantirne l’uso in condizioni di sicurezza;

- b) prevedere che sull'impresa di trasporto gravi, comunque, una "speciale responsabilità" in base alla quale deve:
 - i. nel caso in cui il cliente finale dichiara di volersi avvalere di soluzioni diverse dall'odorizzazione, accertarsi che il cliente finale adotti effettivamente soluzioni conformi al decreto ministeriale 18 maggio 2018;
 - ii. in caso di inerzia del cliente finale (ossia se il cliente finale non esercita la facoltà avvalersi di soluzioni alternative), procedere a odorizzare direttamente il gas;
- c) specificare che l'impresa di trasporto deve farsi carico di raccogliere la volontà espressa dal cliente finale in relazione a quanto sopra, in un determinato periodo di tempo (per esempio, 180 giorni).

S 2. Osservazioni in relazione al riordino normativo in materia di odorizzazione.

Emissioni e perdite

- 8.8 Nel documento per la consultazione 213/2022/R/GAS l'Autorità ha prospettato la necessità di una eventuale revisione dei fattori di emissione, tenendo conto degli esiti delle campagne di misura effettuate dall'impresa maggiore di trasporto, al fine di verificare l'adeguatezza dei fattori di emissione vigenti nel 5PRT, in funzione della realtà impiantistica della rete di trasporto e del nuovo assetto del servizio di misura.
- 8.9 A tal fine, l'Autorità ha avviato una specifica richiesta dati e informazioni per l'impresa maggiore di trasporto sugli esiti delle suddette campagne e su eventuali necessità di revisione dei livelli di emissione efficienti anche rispetto all'obiettivo di riduzione delle emissioni di metano in atmosfera; sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito della richiesta, è emerso un concreto impegno delle imprese di trasporto verso l'adozione di azioni per il contenimento delle emissioni, quali a titolo esemplificativo la sostituzione valvole, programmi di LDAR (*Leak Detection and Repair*), la sostituzione di strumentazione pneumatica a gas con strumentazione attuata ad aria e/o elettroidraulica, l'adozione di sistemi di ricompressione del gas in occasione di lavori sulla rete, di cui si è dato conto, con maggiori dettagli, nel documento per la consultazione 512/2022/R/GAS.
- 8.10 L'impresa maggiore di trasporto ha in tal senso fornito informazioni rispetto alla metodologia adottata, evidenziando che:
- a) le emissioni fuggitive e pneumatiche di gas naturale sono stimate come il prodotto tra fattori di emissione⁷ (emissione media di gas naturale dispersa in atmosfera dal singolo elemento costituente il sistema gas, oppure dalla

⁷ Per quanto concerne le emissioni fuggitive il fattore di emissione è associato alla specifica tipologia di elemento, mentre per le emissioni pneumatiche sono considerati anche modello e azienda produttrice dell'elemento.

singola operazione verificatasi) e fattori di attività (consistenza numerica di un particolare elemento costituente il sistema gas, oppure la frequenza con cui viene effettuata una certa operazione);

b) le emissioni da ventato e da incombusti vengono quantificate fondamentalmente mediante calcoli ingegneristici.

8.11 Come illustrato ai precedenti punti 4.8 e ss., il regolamento sulle emissioni è ancora in fase di discussione in sede di trilogò, e per questo motivo l’Autorità non ritiene opportuno, al momento, intervenire sulla regolazione delle emissioni. Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento, auspicando che si addivenga a soluzioni che contemperino le esigenze di riduzione delle emissioni con le esigenze di efficienza dei costi del servizio per utenti e consumatori, l’Autorità è orientata a prevedere che le imprese di trasporto pubblicò, come allegato del proprio Codice, la metodologia di stima delle perdite, in un’ottica di maggiore trasparenza e quale ulteriore segnale di attenzione al tema della riduzione delle emissioni.

S 3. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di emissioni.

Obblighi di registrazione e comunicazione

8.12 In materia di obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla sicurezza, l’Autorità intende, in generale, confermare le disposizioni attualmente in vigore, con l’eccezione dei dati relativi alle dispersioni e alle fuoriuscite di gas, per le quali si ritiene opportuno:

- a) valutare un’eventuale semplificazione dei dati sottoposti all’obbligo di registrazione di cui ai commi 14.7 e 14.8 della RQTG, anche tenendo conto dei dati soggetti ad obbligo di comunicazione all’Autorità;
- b) integrare le informazioni richieste sulla base della terminologia e della classificazione delle perdite e delle dispersioni in atmosfera utilizzate nella regolazione tariffaria del servizio di trasporto (ai sensi dell’articolo 9 della RTTG 6PRT), armonizzando le due regolazioni anche per facilitare il confronto tra le perdite riconosciute ed effettive.

8.13 Data l’evoluzione in corso della normativa⁸ l’Autorità ritiene, infine, opportuno raccogliere informazioni:

- a) sui punti di immissione di biometano e sulle relative richieste di connessione in corso;

⁸ Nelle premesse al decreto del ministro della transizione ecologica 3 giugno 2022 (Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile») è indicato, tra l’altro, che: “Considerato che, a seguito dei risultati degli studi e sperimentazioni in corso, avviati anche su impulso del Ministero della transizione ecologica, potranno essere ampliati i limiti di immissione stabiliti con il presente decreto”.

- b) sui punti di immissione di idrogeno e sulle relative richieste di connessione in corso;
- c) sull'estensione della rete (in km) idonea ai fini del trasporto di idrogeno (c.d. *hydrogen ready*), tal quale o miscelato.

S 4. Osservazioni in merito agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati in materia di sicurezza.

9 Continuità del servizio

- 9.1 L'Autorità ritiene opportuno confermare, in generale, le disposizioni vigenti in materia di continuità del servizio, incluse le disposizioni in materia di pressione minima contrattuale e servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio.
- 9.2 L'Autorità ritiene altresì opportuno valutare se i termini di preavviso per le interruzioni di cui al comma 16.2 della RQTG 5PRT siano sufficienti a permettere ai clienti finali e alle imprese di distribuzione di garantire l'accesso in condizioni di sicurezza agli impianti da parte del fornitore del servizio di trasporto alternativo di gas naturale, e di fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio stesso, secondo quanto prescritto al comma 22.4 della RQTG 5PRT.
- 9.3 Inoltre, sulla base dei dati desumibili dalle raccolte dati, l'Autorità intende valutare una riduzione dello standard di cui all'articolo 19, lettera b) della RQTG 5PRT relativo al numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi, portandolo da 3 a 2 giorni lavorativi, al netto delle interruzioni previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelle conseguenti ad emergenze di servizio.

Obblighi di registrazione e comunicazione

- 9.4 L'Autorità è orientata a confermare le modalità di registrazione e comunicazione dei dati attualmente previste dalla RQTG 5PRT.

S 5. Osservazioni in merito alla conferma delle disposizioni in materia di continuità del servizio, alla proposta di rivedere i termini di preavviso per le interruzioni, e alla proposta di ridurre lo standard sui giorni massimi di interruzione del servizio.

10 Qualità commerciale

- 10.1 Alla luce di quanto illustrato nel capitolo sulle *performance* della qualità commerciale del servizio di trasporto (cfr. precedenti punti da 6.10 a 6.12 e Tabella 3), l'Autorità ritiene opportuno confermare gli standard in materia di

qualità commerciale del servizio di trasporto, e i meccanismi degli indennizzi automatici attualmente previsti dalla RQTG 5PRT, valutando tuttavia un rafforzamento dei livelli degli indicatori in linea con la *performance* delle imprese di trasporto registrata nel corso degli anni.

- 10.2 In particolare, l’Autorità è orientata a modificare i livelli dei seguenti standard di qualità:
- a) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento, portandolo da 5 a 3 giorni lavorativi;
 - b) tempo di risposta motivata a richieste scritte, portandolo da 5 a 3 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di cui al comma 32.6 della RQTG, qualora fosse necessario al trasportatore un periodo di tempo maggiore per la risposta, di fornirla nei successivi 15 giorni lavorativi, informandone il richiedente.

Obblighi di registrazione e comunicazione

- 10.3 L’Autorità, infine, è orientata a confermare le modalità di registrazione e comunicazione dei dati attualmente previsti dalla RQTG 5PRT.

<p><i>S 6. Osservazioni in merito alla proposta di confermare la regolazione della qualità commerciale del servizio, e di ridurre i livelli degli standard di qualità che hanno registrato performance significativamente migliori rispetto ai livelli previsti.</i></p>
--